

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lombardia – Brescia, 28 febbraio 2006, n. 245.

La presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere non comporta ipso iure l'acquisizione in capo al primo dei non eletti dei diritti e delle prerogative connessi all'appartenenza all'organo elettivo e che, pertanto, l'aspirante non può pretendere di ricevere l'avviso di convocazione all'adunanza prima che sia adottata la delibera di surroga.

Salvo l'obbligo di provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga, la cessazione dalla carica di consigliere non impedisce all'organo di funzionare nel frattempo.

Omissis.

Diritto. La ricorrente censura le deliberazioni consiliari assunte nella seduta del 18/3/2005, alla quale non avrebbe potuto partecipare per avere il Comune omesso di recapitarle ritualmente e tempestivamente il prescritto invito.

1. Con il primo motivo, la Sig.ra ... deduce la falsa applicazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e la violazione del diritto di informazione e di partecipazione alle sedute, avendo il Comune omesso di notificarle l'avviso di convocazione dell'adunanza del 18/3/2005 con le modalità prescritte.

La doglianza è priva di fondamento.

1.1 Conviene anzitutto prendere le mosse dal dato normativo.

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 "I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione", mentre il successivo comma 8 stabilisce, riguardo alle dimissioni, che le stesse "... sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari".

Ad avviso del Collegio, l'abdicazione dalla carica di Consigliere comunale, seppur immediatamente operativa, è logicamente e cronologicamente distinta dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge (cfr. Consiglio Stato, sez. V – 11/10/1996 n. 1223).

Alle dimissioni deve pertanto riconoscersi natura di atto abdicativo a carattere recettizio, diretto a produrre effetti dal momento in cui perviene alla legale conoscenza dell'organo cui è destinato, affinché operi come presupposto giuridico dell'ulteriore provvedimento di surrogazione.

Il tenore letterale del Testo Unico degli Enti Locali è dunque sufficientemente chiaro nel disporre che lo *status* di Consigliere si acquista, in caso di dimissioni, quale effetto immediato della deliberazione di surrogazione da parte dell'organo consiliare, la cui adozione è peraltro preceduta dalla verifica – normativamente prevista – dell'assenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica.

Ne deriva che la presentazione delle dimissioni da parte del Consigliere comunale non comporta *ipso jure* l'acquisizione in capo al primo dei non eletti della medesima lista dei diritti e delle prerogative connessi all'appartenenza all'organo immediatamente rappresentativo della collettività locale, e che pertanto l'aspirante non può pretendere di ricevere il rituale avviso di convocazione all'adunanza prima che sia adottata la delibera di surrogazione.

Omissis.

1.2 Deve del resto essere rilevato che – pur nella peculiarità della situazione di fatto relativa a dimissioni intervenute a distanza di soli due giorni dalla data già fissata per la seduta consiliare – il Sindaco ha tempestivamente predisposto l'avviso di convocazione (cfr. doc. 6 amministrazione resistente), il quale sarebbe stato poi recapitato presso l'abitazione della Sig.ra ... il giorno 17 secondo la dichiarazione del messo comunale depositata in atti (cfr. doc. 7). Seppur in assenza della prova certa della consegna secondo le regole processual-civilistiche, ritiene il Collegio che il Comune abbia agito secondo i canoni della correttezza istituzionale, attivandosi al fine di consentire alla ricorrente la partecipazione all'adunanza anche in assenza di un dovere giuridicamente sanzionato.

1.3 Non può neppure sostenersi, come adombrato dalla difesa della Sig.ra ..., che in tale circostanza l'amministrazione avrebbe dovuto convocare l'assemblea solo per la surroga, rinviando ad altra data la seduta per le altre questioni all'ordine del giorno: oltre a ribadire la chiarezza del dato normativo, si deve aggiungere che sarebbe contraria al principio di buon andamento dell'amministrazione la previsione di un "blocco" dell'attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni, in attesa di

procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, nel caso di rinuncia da parte dell'avente diritto ovvero dell'esistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità. Del resto, costituisce regola di comportamento consolidata quella per la quale, all'interno di una lista, i membri comunicano tra loro le vicende più importanti che li riguardano, compresa l'ipotesi di abdicazione dalla carica che comporta il subentro di un altro candidato del medesimo raggruppamento, il quale viene normalmente edotto in anticipo della novità che lo interessa da vicino.

2. Non può trovare accoglimento il secondo motivo di gravame, con il quale la ricorrente invoca la violazione dell'art. 37 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, dato che il Consiglio comunale non si sarebbe regolarmente costituito in assenza di uno dei suoi membri, con conseguente illegittimità di ogni successiva deliberazione.

Al riguardo, è sufficiente rammentare che la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all'organo di funzionare *medio tempore*, salvo appunto l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga: in proposito, l'art. 141 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 individua, tra le cause di scioglimento del Consiglio, anche l'impossibilità di assicurarne il normale funzionamento, circostanza che si verifica con la "cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco ...".

Omissis.